

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 APR. 2001

=====

ADDI' **10 APR. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO & SARACENI

DELIBERAZIONE N° 517

OGGETTO: "Approvazione schema di Convenzione tra l'INPS, l'INAIL e la Regione Lazio per la determinazione delle modalità di partecipazione della Regione stessa all'attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti dipendenti da imprese artigiane"



OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra l'INPS, l'INAIL e la Regione Lazio per la determinazione delle modalità di partecipazione della Regione stessa all'attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti dipendenti da imprese artigiane.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive;

VISTA la L. 127/97;


VISTA la L. 27.12.1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ed, in particolare l'art. 48, comma 9;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato disposto normativo, le Regioni a statuto ordinario sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 1998, a partecipare all'attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani, destinando a tale scopo in un apposito capitolo dei propri bilanci le somme indicate per ciascuna Regione nella terza colonna della tabella B) allegata alla predetta legge;

CHE la Regione Lazio, per ottemperare a quanto sopra, ha istituito nel proprio Bilancio il capitolo 22247 denominato: "Agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani" il cui stanziamento annuo è destinato a far fronte agli oneri per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani;


CHE le Regioni a statuto ordinario provvederanno al trasferimento delle somme prefissate previa stipula di apposite Convenzioni con gli Istituti assicurativi - così come previsto dalla L. 449/97, art. 48 - il cui testo è stato approvato in data 1° febbraio 2001 in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

RITENUTO NECESSARIO procedere all'approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio, l'INPS e l'INAIL nel testo concordato ed approvato in sede di Conferenza dei Presidenti;

 VISTO ~~il Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001, in corso di approvazione;~~

All'unanimità

DELIBERA



- le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
- di approvare l'allegato schema di Convenzione tra la Regione Lazio, l'INPS e l'INAIL, approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, disciplinante i rapporti tra le parti per l'attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti dipendenti da imprese artigiane.

L'impegno di spesa, già definito nella Tabella B della L.449/97 in L. 3.219.000.000 annui (spesa obbligatoria), graverà sul cap. 22247 denominato "Agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani".


Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97.

~~La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.~~

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

11 APR. 2001



ALLEG. alla DELIB. N. <sup>517</sup> .....  
DEL 10 APR. 2001

*Cur*

**CONVENZIONE TRA L'INPS, L'INAIL E LA REGIONE LAZIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE STESSA ALL'ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE AGLI APPRENDISTI DIPENDENTI DA IMPRESE ARTIGIANE.**

**CONVENZIONE**

**TRA**

La Regione Lazio con sede in Via Cristoforo Colombo, 212 -00147 ROMA - , qui di seguito denominata "la Regione", nella persona del Presidente della Giunta Regionale

**E**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, qui di seguito denominato INPS, nella persona del Direttore Regionale per il Lazio, dott. ....

**E**

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, qui di seguito denominato INAIL, nella persona del Direttore Regionale per il Lazio, dott. ....

**Considerato che**, ai sensi dell'art. 48, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", a decorrere dal 1° gennaio 1998, le regioni a statuto ordinario sono tenute a partecipare all'attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani, destinando a tale scopo in un apposito capitolo dei propri bilanci le somme indicate per ciascuna Regione nella terza colonna della tabella B allegata alla predetta legge;

**Visto che**, in virtù della norma citata, le Regioni a statuto ordinario sono tenute a rimborsare all'INPS ed all'INAIL le somme di loro spettanza;

**Tenuto conto** che le Regioni a statuto ordinario fanno fronte agli oneri per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di cui all'art. 25 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, mediante risorse stanziare in bilancio nei limiti della somma indicata nella tabella B, allegata alla legge n. 449/97 e mediante appositi trasferimenti da parte dello Stato a norma del citato art. 48, comma 9;

**Vista** la Legge Regionale 7.6.1999 n. 7, art. 71;

**Considerata** l'opportunità che il pagamento delle somme a carico della Regione avvenga a favore dell'INPS che provvederà a corrispondere all'INAIL la quota di sua spettanza secondo le modalità che saranno concordate tra i due Istituti;

**Considerato** che le somme occorrenti per l'assicurazione degli apprendisti artigiani sono quantificate per l'INPS tenendo conto degli importi contributivi dovuti per le assicurazioni contro l'invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e per assegni familiari e per l'INAIL mediante il rimborso degli oneri contributivi dovuti per la relativa assicurazione,



*[Handwritten signature]*

**si stipula quanto segue**

### **Articolo 1**

La Regione Lazio rimborsa annualmente all'INPS, dietro presentazione di appositi tabulati meccanografici da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, le somme occorrenti per l'assicurazione degli apprendisti artigiani determinati nella seguente maniera:

**INPS:** ammontare complessivo calcolato in via forfettaria, pari al prodotto dell'importo del contributo settimanale – determinato ai sensi del 1° comma dell'art. 22 della legge n. 160/75 – per il numero di settimane da coprire di contribuzione.

Il numero di settimane da coprire di contribuzione si determina, per ciascun mese, moltiplicando il numero dei sabati che risultano in ciascun mese del calendario civile per la semisomma dei lavoratori occupati nel primo e nell'ultimo giorno del mese stesso, nell'ambito territoriale della Regione stipulante. Tale numero di occupati è desunto dai mod. 487 e 488.

**INAIL:** stesso calcolo utilizzato per il rimborso in via forfettaria all'INPS, tenendo conto dell'importo del contributo settimanale previsto dall'art. 119 del D.P.R. n. 1124/1965, e successive modificazioni.

### **Articolo 2**

La Regione rimborsa all'INPS, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo di cui alla terza colonna della tabella B allegata alla legge 449/97, fino alla concorrenza delle somme rendicontate, se di importo inferiore.


Qualora le somme rendicontate siano superiori all'importo di cui alla terza colonna della suddetta tabella B, l'importo residuo, a carico dello Stato, verrà erogato previa acquisizione alla cassa regionale delle relative risorse erariali.

### **Articolo 3**

L'INPS, entro 30 giorni dal ricevimento degli importi erogati dalla Regione ai sensi dell'art. 2 della presente Convenzione, provvede a rimborsare all'INAIL le somme di sua spettanza, fino alla concorrenza del dovuto, determinate sulla base del rapporto percentuale che intercorre, nell'anno di riferimento, tra l'importo complessivo spettante all'INPS e quello spettante all'INAIL .

### **Articolo 4**

Per gli anni 1998 e 1999 la Regione provvederà al trasferimento delle relative somme all'INPS dopo la stipula del presente atto.



*bu* *10/17*

## Articolo 5

La presente Convenzione, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 1998, ha durata annuale ed è tacitamente prorogata in mancanza di disdetta.

L'eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte, mediante lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

Si potrà procedere alla revisione della presente Convenzione, su accordo delle parti, qualora nel corso della sua esecuzione si presenti la necessità di apportare aggiunte o modifiche.

La presente Convenzione sarà assoggettata a registrazione soltanto in caso d'uso.

PER L'INPS  
(Il Direttore Regionale)

PER LA REGIONE  
(Il Presidente della Giunta Regionale)

PER L'INAIL  
(Il Direttore Regionale)

CONVENZIONE INPS-INAIL

